



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
ELETTRICITA'**



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE ELETTRICO

Delibera n. 03/128: delibera di valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil (G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2013)

Il giorno 18 febbraio 2013

Assoelettrica (Associazione Nazionale delle Imprese Elettriche)
Federutility (Federazione Nazionale delle Imprese operanti nel campo energetico)
Enel spa in nome e per conto delle società da essa controllate non associate in Assoelettrica
Terna
GSE
So.G.I.N.spa

FILCTEM -CGIL
FLAEI-CISL
UILTEC-UIL

e

Premesso

- che la legge 12 giugno 1990, n. 146, ha disciplinato l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- che, in data 12 novembre 1991, è stato sottoscritto l'accordo sindacale nazionale attuativo in ambito Enel della suddetta legge e che tale accordo è stato valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 13 novembre 1991 in quanto garantisce "il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati";
- che, in data 11.11.1991, è stato raggiunto l'accordo sindacale attuativo in ambito Federelettrica della suddetta legge, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con la delibera del 9 aprile 1992;
- che la legge 11 aprile 2000, n. 83, ha modificato ed integrato la suddetta legge n. 146/1990 ;
- che il Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (c.d. Decreto Bersani), concernente l'attuazione della Direttiva 96/92/CE, ha definito il nuovo assetto del mercato elettrico;
- che la Direttiva emanata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 21 gennaio 2000, "Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale", prevede che la società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, in occasione di scioperi interessanti il settore elettrico, provvede a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema;
- che la legge 27 ottobre 2003, n. 290 ha disposto l'unificazione della proprietà e della gestione della rete di trasmissione nazionale;
- che l'11 maggio 2004 viene emanato il DPCM che definisce criteri, modalità e condizioni relative all'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione nazionale nonché il sistema di Corporate Governance; che l'unificazione tra proprietà e gestione della rete di trasmissione (Terna) è diventata operativa il 1° novembre 2005;
- che, con l'accordo 18 luglio 2006 di rinnovo del CCNL Elettrici, le Parti hanno disciplinato le procedure di *raffreddamento* e conciliazione in conformità alle previsioni di cui alla legge 11 aprile 2000, n. 83 ;
- che in data 11 giugno 2009 le Organizzazioni sindacali Filcem, Flaei e Uilcem hanno inviato, separatamente, alle Parti datoriali del CCNL elettrici la disdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del diritto di sciopero sottoscritti con Enel e Federelettrica nel 1991;
- che in occasione della sottoscrizione del CCNL elettrici, con accordo sindacale del 5 marzo 2010, le Parti hanno condiviso le linee guida per la definizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero che costituiscono la base di riferimento imprescindibile per la disciplina contenuta nel presente accordo

Considerato

quanto disposto dalla Commissione di Garanzia a seguito di disdetta di accordi sindacali da essa valutati idonei

Tenuto conto

di quanto maturato nell'esperienza consolidata tra le Parti in materia di individuazione delle prestazioni essenziali per l'esercizio del diritto di sciopero, del consolidamento del nuovo assetto del settore elettrico e dell'accordo sindacale 5 marzo 2010 contenente le linee guida per la regolamentazione del diritto di sciopero

concordano

la seguente regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico
che sostituisce i precedenti accordi

The block contains several handwritten signatures in black ink, representing the various parties mentioned in the document, such as Assoelettrica, Federutility, Enel, Terna, GSE, So.G.I.N.spa, and the unions FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, and UILTEC-UIL.

Accordo Sindacale Nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico

- Indice -

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Prestazioni indispensabili

2.1 Produzione

2.2. Distribuzione

2.3 Trasmissione e Dispacciamento

2.4 Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e "decommissioning"

2.5 Personale reperibile durante lo sciopero

Art. 3 Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale

Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione

Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro

Art. 6 Procedure di raffreddamento e conciliazione

Art. 7 Rarefazione





Art. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso

Art. 9 Informazioni all'utenza

Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero

Art. 11 Periodi di franchigia

Art. 12 Dichiarazione finale



2

Art. 1 Ambito di applicazione


1 Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano, ai lavoratori addetti:

- alla gestione della rete di trasmissione nazionale;
- alle attività di produzione, trasformazione, trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, nonché alle attività di cogenerazione, termovalorizzazione e di produzione e fornitura del servizio calore e del vapore tecnologico; ivi compresi i lavoratori addetti alla produzione di elettricità di impianti che immettono energia nella Rete di Trasmissione Nazionale, pur facendo parte di un'impresa dedita prevalentemente ad attività diverse da quelle del settore elettrico;
- alla conduzione, all'esercizio e alla manutenzione dei relativi impianti di cui sopra, ivi compresi quelli concernenti l'illuminazione pubblica;
- alle attività di gestione e operatività della borsa dell'energia;
- al funzionamento delle stazioni/impianti di telecontrollo e telecomando e dei posti di tele conduzione;
- al presidio e alla vigilanza per la tutela degli impianti e degli sbarramenti (dighe) e per la tutela della sicurezza nucleare comprese le attività collegate al decommissioning;
- alla ricezione, segnalazione, ricerca, localizzazione e riparazione dei guasti;
- alla attività di pronto intervento;
- ai servizi accessori/strumentali connessi allo svolgimento delle attività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili come definite dal presente accordo (*es. attività di esercizio delle infrastrutture e delle reti IT e TLC, servizi security, distribuzione materiali*).

Art. 2 Prestazioni indispensabili

Le Parti, nella consapevolezza del ruolo essenziale del servizio elettrico che per sua natura e funzione non può essere comprimibile/sostituibile con servizi alternativi, si assumono l'impegno nei confronti della collettività di dare attuazione al rinnovato assetto di regole condivise per una gestione "responsabile" del conflitto che si fonda sui seguenti principi condivisi:

- Individuazione della salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, come parametro per la determinazione delle prestazioni indispensabili, nello spirito dell'art. 2 della legge 146/1990 e per l'individuazione dei lavoratori da esentare;
- Individuazione dei lavoratori esentati in quelli strettamente necessari all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, utilizzando al meglio le innovazioni tecnologiche ed organizzative con l'obiettivo di consentire ai lavoratori, nel modo più ampio possibile, l'esercizio del diritto di sciopero.



Di seguito in base ai principi sopra indicati , con riferimento a ciascun ambito di attività, sono definite le prestazioni indispensabili .

2.1 Produzione

1. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di produzione, il diritto di sciopero sarà esercitato in modo tale da garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare che i margini tra produzione e domanda, a livello nazionale o locale, possano scendere al di sotto della "riserva vitale" secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
2. A tal fine, saranno esentati i lavoratori addetti al funzionamento delle centrali in cui lo sciopero è stato dichiarato incompatibile dall'Ente preposto (Dispacciamento) con le esigenze di continuità di esercizio del sistema elettrico, così individuati:
 - a) personale turnista e semiturnista addetto all'esercizio degli impianti di produzione, limitatamente alle prestazioni in turno;
 - b) personale turnista e semiturnista addetto alla movimentazione combustibili;
 - c) personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.
3. E' in ogni caso esentato dallo sciopero il personale turnista indispensabile al mantenimento del servizio e addetto al sistema di controllo in tempo reale degli impianti, alla programmazione a breve termine e bidding dell'energia, nonché il personale turnista addetto ai posti di tele conduzione ed il personale reperibile addetto alla manutenzione dei sottostanti sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture e il personale addetto alla sorveglianza delle dighe.
4. Nei casi in cui lo sciopero in impianti di produzione sia compatibile, sono comunque esentati dallo stesso:
 - i lavoratori indispensabili alla messa in sicurezza, al presidio ed alla sorveglianza degli impianti stessi¹;
 - i lavoratori addetti all'esercizio di impianti di teleriscaldamento o di impianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva potrebbe rendersi necessaria per la fornitura dei servizi di calore alla utenza civile, per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e/o per il rilevante impatto

¹ Rientra in tale fattispecie anche: il personale necessario al compimento delle operazioni di messa in sicurezza dei pozzi di perforazione e dei vaporedotti e del macchinario, qualora questi, al momento dello sciopero, presentino delle condizioni particolari; il personale indispensabile al presidio dell'impianto al termine delle operazioni sopra indicate; il personale che garantisca il presidio dell'impianto in caso di messa in avviamento di una nuova centrale



ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione anche parziale delle forniture previste.

Laddove ricorrano queste eventualità, in appositi incontri in sede locale, Azienda, RSU e Organizzazioni Sindacali daranno corso ad un confronto per individuare un minimo tecnico che dovrà essere garantito e concorderanno le conseguenti necessità di presidio in termini di posizioni di lavoro e di correlato numero di lavoratori.

2.2 Distribuzione

1. Nell'ambito delle attività inerenti alla distribuzione durante la durata dello sciopero dovranno essere garantite le attività volte alla conduzione dei relativi impianti, alla ricezione delle segnalazioni dei guasti, alla individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la continuità del servizio.
2. A tal fine, nelle aziende di cui all'art. 2 comma 13 CCNL elettrici, i lavoratori da esentare dallo sciopero vengono così individuati:
 - a) personale turnista e semiturnista addetto all'esercizio degli impianti di trasformazione primaria e della rete di distribuzione e gli addetti alla ricezione guasti;
 - b) I lavoratori reperibili nelle giornate interessate dallo sciopero che pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso per l'individuazione ed eliminazione delle situazioni di pericolo a persone e/o cose e ad assicurare, in caso di interruzioni, la continuità del servizio. Sono ovviamente compresi nelle prestazioni da fornire tutti gli adempimenti accessori/strumentali necessari per la realizzazione delle suddette attività.




I lavoratori reperibili interverranno anche in caso di anomalie di particolare rilevanza⁽⁶⁾ che richiedano un tempestivo intervento.

Verrà inoltre assicurata all'utenza il ripristino delle forniture distaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti;

- c) lavoratori in turno di reperibilità che sono in servizio a norma di accordi aziendali, con riguardo ai lavoratori strettamente necessari al tempestivo intervento in caso di anomalie di particolare rilevanza che costituiscono un pericolo per l'integrità del sistema elettrico e/o la continuità del servizio #.

⁽⁶⁾Ci si riferisce tipicamente alle seguenti anomalie: eventi sulla rete di trasmissione nazionale; eventi su cabine primarie (CP), quali fuori servizio di sbarre CP; eventi sulle linee MT principali, quali doppio guasto su rete MT (si verifica quando un numero elevato di clienti già rialimentato a seguito di guasto rischia di restare senza energia elettrica al verificarsi di un nuovo guasto).

Ad es. fuori servizio di sbarre di cabina primaria; doppio guasto rete MT;



3. Nelle restanti aziende saranno comunque garantite, come base minima di riferimento, le prestazioni assicurate - nelle stesse misure quantitative, tipologie professionali e modalità di individuazione dei lavoratori interessati di cui alle precedenti lettere a), b) e c) (presenti e/o reperibili secondo gli schemi di turno prefissati) - nei giorni festivi (sabato e domenica) .

2.3 Trasmissione e Dispacciamento

1. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di trasmissione e gestione della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) è esentato dallo sciopero:

- a) il personale turnista^(*) addetto al controllo in tempo reale del sistema elettrico nazionale, alla teleconduzione degli impianti di trasmissione, alla verifica dei piani di produzione e all'acquisizione delle risorse di produzione necessarie per l'attività di dispacciamento;
- b) il personale turnista^(*) che ha il compito di effettuare il controllo, il coordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture che governano il dispacciamento dell'energia elettrica nazionale;
- c) il personale turnista^(*) addetto al Security Operations Center;
- d) il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.

2. Nell'ambito dei lavoratori addetti alle attività di gestione e operatività della borsa dell'energia, è in ogni caso esentato dallo sciopero:

A) Il personale addetto alle funzioni di organizzazione e gestione del mercato elettrico,.
A tal fine devono essere esentate le seguenti categorie di personale:


A1) Personale in turno^(*) addetto alla gestione della Borsa dell'Energia

A2) Personale in turno^(*) che ha il compito di effettuare il controllo, il coordinamento e l'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture che governano la Borsa dell'Energia ;

B) il personale addetto alla gestione dei programmi giornalieri di acquisto dell'energia per il fabbisogno dei clienti appartenenti al mercato di "maggior tutela" ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente

C) Il personale in turno^(*) addetto all' Energy management

^(*) organizzato in turno o semiturno
^(*) organizzato in turno o semiturno
^(*) organizzato in turno o semiturno



D) Il personale in turno di reperibilità nelle giornate interessate dallo sciopero, per il quale si conviene che, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, ha l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso.




2.4 Mantenimento in sicurezza impianti nucleari e "decomissioning"

1. Le attività relative saranno oggetto di specifico accordo aziendale con riferimento specifico al mantenimento della sicurezza degli impianti nucleari e alle attività di smantellamento di tali impianti (c.d. "decomissioning"), per il personale comunque necessario per assicurare il rispetto delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti di esercizio.

2.5 Personale reperibile durante lo sciopero

1. Fatto salvo quanto precisato sub.2.2, comma 2, lettera c, tutto il personale reperibile, menzionato ai precedenti punti, ha diritto di sospendere la normale prestazione durante lo sciopero, fermo restando l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola nel periodo orario dello sciopero stesso; le prestazioni eventualmente effettuate dagli stessi, su chiamata dell'azienda durante il periodo orario dello sciopero, vanno compensate con il trattamento previsto per le ore ordinarie.
2. In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della prestazione ordinaria riguardanti l'intero settore elettrico ovvero intere aziende plurilocalizzate e proclamati congiuntamente da FILCTEM, FLAEI, UILTEC, vengono introdotte "misure sperimentali" atte a valorizzare l'impegno "responsabile" delle predette Organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori che, pur aderendo allo sciopero e sospendendo la normale prestazione lavorativa, sono tenuti ad assicurare la reperibilità, garantendo in tal modo la continuità del servizio, secondo le esigenze tecnico operative/gestionali aziendali.
In tale ottica le Aziende si impegnano a destinare un importo - pari alla differenza tra i compensi percepiti dai lavoratori reperibili durante lo sciopero e quanto sarebbe loro spettato in tale arco temporale come retribuzione ordinaria - a sostegno di finalità solidaristiche a favore del settore e da individuarsi a livello aziendale.

3. Le aziende si impegnano a comunicare alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali proclamanti lo sciopero il numero dei lavoratori reperibili aderenti nonché l'importo complessivo versato ai sensi del precedente comma .
4. Tale sperimentazione avrà la durata di un biennio, al termine del quale le Parti si incontreranno per verificarne gli effetti e per valutare tale esperienza.




Art. 3 . Prestazioni indispensabili: attuazione in ambito aziendale

1. Ferma restando l'immediata operatività di quanto previsto dal presente accordo, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso, le Aziende e le competenti Organizzazioni sindacali definiranno, con riferimento alla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare dallo sciopero in base alle prestazioni e ruoli definiti nel presente accordo. Sempre in tale sede aziendale, in relazione a significative modifiche organizzative le qualifiche individuate potranno essere oggetto di aggiornamento e potranno essere definite anche eventuali ulteriori qualifiche riconducibili ad adempimenti strumentali alle prestazioni essenziali.
2. A seguito di tale individuazione, sarà cura delle Aziende portare a conoscenza del personale, in ciascuna unità organizzativa interessata, le qualifiche e/o il numero dei lavoratori da esentare dallo sciopero con appositi ordini di servizio per tener conto delle specificità delle singole organizzazioni aziendali riconducibili alle prestazioni indispensabili come individuate nel presente accordo. In caso di eventuali scioperi che dovessero intervenire nelle more di tale individuazione, restano fermi gli ordini di servizio precedentemente emanati. In situazioni eccezionali di interventi a carattere essenziale e indifferibile, i livelli di presenza necessari saranno congruamente aumentati, sentite le competenti organizzazioni sindacali.
3. Sempre in sede aziendale saranno definiti con le organizzazioni sindacali competenti gli accordi relativi alle prestazioni indispensabili nelle realtà produttive di cui all'art. 2.1 comma 4, per:
 - a. i lavoratori addetti all'esercizio di impianti che forniscono energia e vapore tecnologico a siti industriali la cui continuità produttiva si rende necessaria per la salvaguardia dell'integrità di tali impianti e/o per il rilevante impatto ambientale che potrebbe determinarsi in caso di interruzione anche parziale delle forniture previste;
 - b. i lavoratori addetti agli esercizi di impianto che forniscono anche calore per impianti di teleriscaldamento urbano.

Art. 4 Durata massima dello sciopero della normale prestazione

1. Ferma restando le esigenze di sicurezza e di salvaguardia dell'integrità degli impianti, la durata massima della prima azione di sciopero non può essere superiore all'intera giornata lavorativa (24 ore), le singole azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di due giornate lavorative (48 ore) non consecutive.



Art. 5 Astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro



1. Ciascuna proclamazione dello sciopero che prevede l'astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro giornaliero e/o settimanale costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni e del presente accordo attuativo.
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione.
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in 30 giorni.
4. In caso di proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario deve essere assicurato un intervallo di almeno 10 giorni tra la fine della prima astensione e l'inizio della seconda; in tal caso le due azioni di sciopero si considerano distinte.
5. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 2, con riferimento alla realizzazione di interventi sugli impianti e cabine che risultano avere carattere essenziale ed indifferibile per la sicurezza del sistema elettrico e che per le caratteristiche delle attività da svolgere non possono essere effettuate entro l'orario normale di lavoro, le Aziende sono tenute ad informare tempestivamente le OO.SS. anche attraverso specifico incontro, ove compatibile con le caratteristiche di urgenza degli interventi, e a definire il numero e qualifiche dei lavoratori necessari all'esecuzione del lavoro da esentare temporaneamente e limitatamente all'esecuzione degli interventi essenziali ed indifferibili.

Art. 6. Procedure di raffreddamento e conciliazione

- 1 Preventivamente alla proclamazione di sciopero, l'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve rendere noto, in forma scritta, all'azienda - ed anche all'Associazione datoriale in caso di vertenze di settore - i termini della controversia affinché possa valutare la problematica oggetto di contenzioso.
- 2 L'Azienda entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione della richiedente Organizzazione sindacale firmataria del CCNL ed il confronto deve esaurirsi entro 5 giorni dalla convocazione.
- 3 Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato superato il motivo del conflitto la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
- 4 Se l'Azienda non convoca l'Organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.



In alternativa a quanto sopra stabilito, le Organizzazioni sindacali potranno fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa presso le Autorità competenti, come disciplinata dalla legge di regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico con riferimento alle specifiche procedure per il rinnovo del CCNL e degli accordi di secondo livello e alle controversie sugli assetti contrattuali elettrici.

Art. 7 Rarefazione

1 Ai fini dell'applicazione delle regole relative ad intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo ed alle rarefazioni delle azioni di sciopero i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione. Inoltre al fine di consentire l'effettuazione dello sciopero generale confederale, che risulterebbe sostanzialmente impedita dall'operatività delle regole di rarefazione, si conviene di non considerare il principio di rarefazione nel caso di sovrapposizione dello sciopero generale con una astensione delle prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 5 del presente accordo).

Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente proclamato dallo stesso soggetto o da altri.

Art. 8 Modalità di Proclamazione e Preavviso

1. La proclamazione di sciopero dovrà pervenire in azienda con un preavviso di almeno 10 giorni, mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'Organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione debitamente sottoscritta e datata conterrà, inoltre, l'indicazione delle Unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.

Nei casi di adesione a proclamazioni di scioperi effettuate dalle Segreterie confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni necessarie saranno fornite dalle Federazioni dei lavoratori elettrici. L'adesione deve pervenire nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.

E' allegato al presente verbale il facsimile di proclamazione.

2. L'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle imprese che erogano il servizio, all'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione, alla Commissione di garanzia e, qualora l'astensione proclamata riguardi impianti di produzione, all'Ente preposto al Dispacciamento della rete nazionale e per gli scioperi nazionali anche alle Associazioni datoriali.

3. Nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori non si applicano le disposizioni



relative al preavviso minimo ed alla indicazione della durata, fermo restando l'obbligo di garantire le prestazioni indispensabili previste dal presente accordo.

4. Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il *preavviso* non può essere superiore a 30 giorni.

Art. 9 Informazioni all'utenza

1. Le Aziende comunicano agli utenti, nelle forme più adeguate, almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero, il momento iniziale e finale dell'astensione ed i servizi che saranno garantiti.
2. In occasione di scioperi a valenza nazionale con astensione della prestazione ordinaria riguardanti l'intero settore elettrico e proclamati congiuntamente da FILCTEM-CGIL, FLAEL-CISL, UILTEC-UIL, verrà data dalle OO.SS. Nazionali adeguata e congiunta informazione al pubblico a mezzo stampa, cui potrà eventualmente seguire informazione delle Parti datoriali.

L'informazione, a cura dell'Associazione (o Federazione) imprenditoriale firmataria del CCNL, effettuata tramite un quotidiano a diffusione nazionale e contenuta in ragionevoli limiti di spazio, esplicherà sinteticamente la causa dello sciopero.


Detta informazione dovrà avvenire entro il termine massimo di 5 giorni antecedenti l'avvio dell'effettiva astensione dal lavoro ed il relativo onere economico sarà sostenuto attingendo dalle risorse di cui al Fondo previsto dall'art. 2.5, comma 2 del presente accordo.

Le Parti convengono che l'informazione al pubblico come sopra regolata, si inserisce nell'ambito dei principi ispiratori dell'accordo del suo complesso: esse, con particolare riferimento all'attenzione dovuta alle esigenze della clientela, nel rispetto delle specifiche prerogative e ruoli, si impegnano a promuovere tale attenzione anche nell'ambito della gestione dei momenti di conflitto.

Conseguentemente l'informazione al pubblico disciplinata dal presente accordo non dovrà in alcun modo e per qualsiasi ragione o causa, travalicare le finalità e gli ambiti a cui essa è preordinata, nonché risultare offensiva o diffamatoria della reputazione delle parti e/o dei soggetti che le rappresentano nella gestione delle relative relazioni.

Art. 10 Revoca tempestiva dello sciopero

1. La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. In conformità alla disposizione legislativa vigente, il superamento di tale limite è consentito quando sia raggiunto un accordo tra le Parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di Garanzia, dell'Autorità competente



alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge o dalla dichiarazione di incompatibilità avanzata dall'Ente preposto al Dispacciamento.

2. Inoltre, le strutture sindacali competenti, su richiesta delle Aziende, sono impegnate ad evitare e/o sospendere immediatamente gli scioperi di qualsiasi genere in caso di disservizi, calamità naturali o altri eventi che richiedano tempestivi interventi per la realizzazione di quanto previsto dal presente accordo.

A tal fine, le predette strutture sindacali assicureranno la possibilità di essere rintracciate, nella persona di un Segretario a ciò delegato, durante l'intero periodo di effettuazione dello sciopero; anche in questa ipotesi sarà cura della competente Direzione aziendale rintracciare i lavoratori interessati.

Art. 11 Periodi di franchigia

1. Non saranno effettuati scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con:


- la settimana di Pasqua (dal martedì che precede al martedì che segue);
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione/referendum, coincidenti con l'area territoriale dello sciopero, dal terzo giorno precedente il primo giorno di votazione (e, dunque, a partire dal giovedì che precede la domenica nella quale si effettuano le consultazioni) al terzo giorno successivo al primo giorno di votazione (e, dunque, fino al mercoledì successivo alla domenica nella quale si vota).

Art. 12 Dichiarazione finale

Le Parti si danno atto di aver rispettato, con il presente testo, i vincoli posti dalla legge tenendo conto dei vincoli di sicurezza di tutte le componenti del sistema elettrico nazionale.

Le disposizioni relative al preavviso previste dal presente accordo trovano attuazione per tutto il personale delle aziende alle quali si applica il CCNL elettrici; ove il CCNL sia applicato ad addetti a servizi diversi da quello elettrico, le Aziende, previa informazione delle OO.SS. locali, attueranno il presente accordo opportunamente adattato agli altri servizi e tenendo conto degli accordi nazionali eventualmente sottoscritti nei corrispondenti settori quanto alle prestazioni indispensabili.

Il presente verbale d'accordo manterrà la sua efficacia fino a quando disdettato e sostituito da diverso accordo e viene trasmesso alla Commissione di Garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali per la relativa valutazione di idoneità.



Facsimile proclamazione sciopero

Data

[la proclamazione deve pervenire nel rispetto del preavviso 10 giorni]

Destinatari

Ciascuna Società interessata dalla
proclamazione di sciopero
Società

In caso di sciopero nazionale/settore
Assoelettrica
Federutility

In caso di sciopero riguardante impianti di
Produzione
Terna - Dispacciamento Rete Nazionale

Commissione di Garanzia per lo sciopero

Autorità Competente
Scioperi nazionali
Ministero Sviluppo Economico
e p.c. Ministero del Lavoro
Scioperi locali
Prefettura di

Oggetto: proclamazione sciopero per il ... (indicare data effettuazione sciopero) [oppure: adesione allo sciopero generale proclamato da per il ...]

La scrivente ... (indicare l'Organizzazione sindacale proclamante, precisando livello: es. Segreteria Nazionale, Regionale, ecc.),

a seguito dell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data ... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente rilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo locale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)⁽¹⁾

oppure: in adesione allo sciopero proclamato da ... (indicare la Confederazione Sindacale proclamante, in caso di sciopero generale non è previsto lo svolgimento del raffreddamento)⁽²⁾

a motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro),

proclama lo sciopero dei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa interessata) per il giorno ... (indicare la data di effettuazione dello sciopero) per ... (indicare la durata: es. per l'intera giornata lavorativa oppure per le prime/ultime n. ... ore oppure dalle... alle..., ecc.) e con le seguenti modalità: (indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su lavori turnisti, par time).

Durante lo sciopero sono garantite le prestazioni di cui all'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico e sono esentati i lavoratori ivi previsti; i lavoratori reperibili nella giornata interessata dallo sciopero, pur avendo diritto di sospendere la normale prestazione, hanno l'obbligo di assicurare la reperibilità garantendola durante il periodo orario dello sciopero stesso.

Vi comunichiamo il/i nominativo/i del/i referente/i sindacale/i rintracciabile/i durante lo sciopero (indicare nominativo/i e recapito telefonico cellulare)

Organizzazione sindacale proclamante (denominazione/livello)

soggetti firmatari (in modo leggibile)

⁽¹⁾ Nell'ipotesi in cui le procedure non si siano svolte per la mancata convocazione da parte dell'autorità amministrativa o dell'azienda, devono essere indicate ed allegate le domande di attivazione delle procedure comunque inoltrate

⁽²⁾ la proclamazione in i adesione deve rispettare il preavviso e data, durata, modalità, motivazioni devono essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti

Facsimile proclamazione sciopero straordinario

Data

[Nei casi in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta durante o successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, qualora la seconda proclamazione assicuri comunque un intervallo di almeno 10 giorni dopo l'effettuazione del primo]

Destinatari

Ciascuna Società interessata dalla
proclamazione di sciopero
Società

In caso di sciopero nazionale/settore
Assoelettrica
Federutility

In caso di sciopero riguardante impianti di
Produzione
Terna - Dispacciamento Rete Nazionale

Commissione di Garanzia per lo sciopero

Autorità Competente
Scioperi nazionali
Ministero Sviluppo Economico
e p.c. Ministero del Lavoro
Scioperi locali
Prefettura di

Oggetto: proclamazione sciopero dello straordinario dal ... al ... (indicare periodo di effettuazione sciopero)

La scrivente ... (indicare l'Organizzazione sindacale proclamante, precisando livello: es. Segreteria Nazionale, Regionale, ecc.),

a seguito dell'esito negativo del tentativo preventivo di conciliazione svoltosi in data ... innanzi ... (indicare Ministero del Lavoro se trattasi di sciopero avente rilievo nazionale o Prefettura interessata in caso di sciopero avente rilievo locale o sede aziendale qualora siano state attivate le procedure di raffreddamento e conciliazione previste dall'accordo sullo sciopero)⁽¹⁾

a motivo di ... (indicare le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro),

proclama lo sciopero delle prestazioni di lavoro straordinario programmato dei lavoratori di ... (indicare l'unità organizzativa interessata) per il giorno ... (indicare la data di effettuazione dello sciopero) per ... (indicare la durata non può essere superiore ai 30 giorni) e con le seguenti modalità: (indicare le modalità dello sciopero, es. precisazioni su lavori turnisti, par time)⁽²⁾.

Durante lo sciopero sono comunque garantite le prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro finalizzate a garantire la continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti come previsto dall'accordo sulla regolamentazione del diritto di sciopero nel settore elettrico.

Vi comuniciamo il/i nominativo/i del/i referente/i sindacale/i rintracciabile/i durante lo sciopero (indicare nominativo/i e recapito telefonico cellulare)

Organizzazione sindacale proclamante (denominazione/livello)

soggetti firmatari (in modo leggibile)

(1) Nell'ipotesi in cui le procedure non si siano svolte per la mancata convocazione da parte dell'autorità amministrativa o dell'azienda, devono essere indicate ed allegate le domande di attivazione delle procedure comunque inoltrate

(2) Qualora si proclami anche una astensione dal lavoro ordinario, l'effettuazione di quest'ultima deve essere collocata nel periodo già interessato dallo sciopero dello straordinario

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Delibera n. 03/128: delibera di valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (G.U. – serie generale – n. 113 del 16 maggio 2013)

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che l'articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;

che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, questa Commissione *“valuta ... l'idoneità delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”*;

che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore elettrico è rappresentata dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito ENEL, del 12 novembre 1991, e dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito FEDERELETTRICA, dell'11 novembre 1991, entrambi valutati idonei dalla Commissione;

che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. "Decreto Bersani), è stato sancito l'obbligo della separazione tra la società di gestione e distribuzione dell'energia elettrica con la proprietà della rete di distribuzione, e la possibilità, da parte di nuovi operatori, di allacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;

che la Direttiva emanata dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in data 21 gennaio 2000, “Direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale”, ha previsto che la società concessionaria delle attività di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel settore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero la compatibilità degli stessi con il mantenimento della c.d. “riserva vitale”, intesa quale quantità minima di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza;

che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della legge n. 146 del 1990;

che, con l'Accordo del 18 luglio 2006, con il quale è stato rinnovato il CCNL Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in conformità alle previsioni di cui alla legge n. 83 del 2000;

che, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI e UILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, sottoscritti con ENEL e FEDERELETTRICA nel 1991;

che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL Elettrici, le parti firmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le linee guida per la definizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel settore;

che, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico;

che, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo 2013, Assoelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto accordo, per la prescritta valutazione di idoneità;

che, in data 19 marzo 2013, questa Commissione ha inviato il testo di tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro il termine di trenta giorni per l'invio dello stesso;

che, entro il termine predetto, non è pervenuto alcun parere da parte delle associazioni degli utenti e dei consumatori.

CONSIDERATO

1) che l'Accordo del 18 febbraio 2013, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore elettrico e da un insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le più significative sigle sindacali presenti nel settore;

2) che l'articolo 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attività dei lavoratori addetti alla gestione della rete di trasmissione nazionale, all'attività di produzione, trasformazione, trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, alla conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi impianti, all'attività di gestione e operatività della borsa dell'energia, al presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla segnalazione e riparazione dei guasti, alle attività di pronto intervento;

3) che l'articolo 1 prevede, altresì, che l'Accordo si applichi anche ai servizi accessori e strumentali, connessi allo svolgimento delle attività necessarie per fornire le prestazioni indispensabili, così come definite;

4) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'Accordo è sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di garanzia di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina;

5) che le parti firmatarie, in un'ottica volta alla salvaguardia della continuità del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di tutti gli utenti, hanno determinato le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonché il contingente del personale da esonerare

dall'astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

6) che, in particolare, l'Accordo individua analiticamente le prestazioni indispensabili che devono essere garantite nell'attività di produzione, distribuzione, trasmissione, dispacciamento e mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, prevedendo, inoltre, che, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le parti sociali definiscano, con riferimento alla specificità delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare dallo sciopero;

7) che, per il personale reperibile durante lo sciopero, è prevista, in via sperimentale, l'attuazione delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. "virtuale", con conseguente devoluzione dell'importo a sostegno di finalità solidaristiche a favore del settore;

8) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'articolo 6 dell'Accordo del 18 febbraio 2013 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, lasciando, tuttavia, la possibilità, alle parti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

9) che l'articolo 4 di tale Accordo stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potrà essere superiore all'intera giornata lavorativa (24 ore), sia alle azioni di sciopero successive alla prima, ma relative alla medesima vertenza, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore);

10) che il predetto Accordo individua adeguatamente le modalità di effettuazione degli scioperi, con particolare riferimento alla durata, alla revoca, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia;

11) che, in particolare, l'articolo 8 prevede che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni, rispettando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

12) che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il medesimo articolo stabilisce che il termine di preavviso massimo non possa essere superiore a 30 giorni;

13) che, per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'articolo 7 dell'Accordo prevede che, nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non possa effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri;

14) che il medesimo articolo, ai fini di una corretta applicazione della regola della rarefazione oggettiva, specifica che i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione;

15) che il predetto accordo individua, all'articolo 9, le modalità di informazione al pubblico delle modalità dello sciopero;

16) che le parti firmatarie, all'articolo 5, hanno recepito l'indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario;

17) che l'Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi.

RILEVATO

che l'Accordo sindacale nazionale del 18 febbraio 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna Sp.A., GSE e Sogin Sp.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera a Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin Sp.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.